

LA NORMATIVA

La Legge Regionale n. 28/95 stabilisce, all'art.6, gli elementi formali e sostanziali che compongono il Piano Urbanistico Territoriale ed in particolare richiede al punto c): "uno studio che illustri la compatibilità delle trasformazioni previste dal Piano con il sistema delle risorse ambientali".

Dall'entrata in vigore della L.R. 28/95 sono intervenuti numerosi atti normativi dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano ed infine dalla stessa Regione Umbria che hanno approfondito la tematica della "compatibilità" delle previsioni di piani e progetti, incidenti sul territorio, con le risorse ambientali e culturali presenti.

Il quadro di riferimento é pertanto oggi così costituito:

- legge regionale 31/97;
- D.P.R. 357/97 "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica";
- legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 "Norme in materie di impatto ambientale";
- direttiva dell'Unione Europea concernente: "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale"; questa direttiva deve essere programmaticamente recepita, dopo la sua promulgazione, da parte della Commissione U.E. dagli stati membri entro il 31 dicembre 1999.

Per rispondere al dettato dell'art.6 della L.R. 28/95, si può operare in modi diversi riconducibili essenzialmente ai seguenti:

a) dimostrare che l'impostazione generale dell'assetto territoriale proposto dal PUT, riguardo alla problematica ambientale le singole scelte, sono ispirate al raggiungimento dell'obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo;

b) applicare anche al PUT una sorta di valutazione ambientale, come è prassi fare con gli studi di impatto ambientale, quando vengono applicati ai progetti di opere.

Entrambe le ipotesi di lavoro sarebbero risultate insufficienti. La prima, perchè quasi esclusivamente enunciativa; la seconda, perchè difficilmente operazionabile, a causa delle grandi difficoltà metodologiche ed operative che si sarebbero incontrate.

Per rispondere al dettato legislativo si è preferito pertanto operare, avendo contemporaneamente presente sia la prima che la seconda ipotesi: ricostruendo l'impostazione del PUT con riguardo alle scelte di ordine ambientale, anche sotto il profilo delle procedure e degli strumenti utilizzati.

In questo modo si dimostra che l'impostazione culturale metodologica del PUT, come già detto, è ispirata ai principi della pianificazione ambientale da un lato e dalla logica della valutazione ambientale strategica dall'altro.